



**Tax Newsletter n. 4 -
Marzo 2021**

1. Le principali novità fiscali del decreto legge "Sostegni" (d.l. 22.03.2021, n. 41):

- 1.1 Nuovo contributo a fondo perduto;**
- 1.2 Proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dei termini di sospensione, decadenza e notifica delle cartelle;**
- 1.3 Annullamento dei carichi dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e proroga della rottamazione dei ruoli;**
- 1.4 Definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità.**

- 2. Risposta ad interpello AdE n. 179 del 16.3.2021 sull'IVA applicabile agli accordi transattivi.**
- 3. La giurisprudenza di legittimità sul regime IVA del distacco di personale.**

1. Le principali novità fiscali del decreto legge “Sostegni” (d.l. 22.03.2021, n. 41).

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.03.2021 (in vigore dal 23 marzo), il d.l. 22.03.2021, n. 41 (di seguito, anche, il “**Decreto Sostegni**”), contenente nuove misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e famiglie a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19.

Di seguito sintetizziamo le principali novità per imprese e lavoratori autonomi:

1.1 Nuovo contributo a fondo perduto.

Il Decreto Sostegni ha introdotto all'art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall'emergenza da Coronavirus.

Lo stesso può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa ovvero di lavoro autonomo, o che sono titolari di reddito agrario e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Il soggetto deve aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Sono altresì inclusi, quali possibili beneficiari del contributo, anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

Non possono, invece, presentare la suddetta istanza i soggetti che abbiano cessato la partita IVA prima del 23.3.2021 e coloro che hanno avviato l'attività dal 24.3.2021.

Al fine di determinare correttamente il differenziale, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni e di prestazione dei servizi. Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del



modello di dichiarazione IVA 2020 (per l'anno 2019) indicato dall'importo presente nel campo VE50.

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Se il soggetto richiedente, oltre all'attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre inoltre tener conto della sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019.

Il contributo a fondo perduto viene erogato dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di presentazione di un'apposita istanza da parte del contribuente, mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Siffatto contributo è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 come segue:

- (i) 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- (ii) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- (iii) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- (iv) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;

- (v) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e inferiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

E' comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi da questi ultimi.

Viene demandato a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari



abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Qualora a seguito del controllo dovesse emergere che il contributo, risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l'art. 316-ter c.p. riguardante l'indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. L'importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100% al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.

1.2 Proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dei termini di prescrizione, decadenza e notifica delle cartelle.

Il Decreto Sostegni è intervenuto anche sull'attività di riscossione, modificando gli artt. 68 del d.l. 17.03.2020, n. 18 e 152 del d.l. 19.05.2020, n. 34.

L'art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto Sostegni, infatti, proroga la sospensione dei termini di versamento dei carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza nel periodo tra l'8.3.2020 ed il 30.4.2021.

In particolare, sono sospesi i pagamenti relativi a:

- (i) cartelle di pagamento;
- (ii) avvisi di addebito emessi dall'INPS (art. 30 del d.l. 31.05.2010, n. 78);



- (iii) accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29 del d.l. n. 78/2010);
- (iv) atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione (art. 9, comma 3-*bis* del d.l. 2.03.2012, n. 16);
- (v) ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
- (vi) accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729 della legge 27.12.2019, n. 160).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.5.2021.

Entro tale data potrà essere richiesta anche la rateizzazione prevista dalla precedente normativa (cfr. in tal senso la FAQ n. 3 dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione) che, prevedendo la sospensione dei pagamenti fino al 28.2.2021, fissava come termine ultimo per la presentazione dell’apposita istanza il 31.3.2021.

Nel citato periodo di sospensione, inoltre, con le FAQ nn.16 e 17, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiarito che non sarà attivata alcuna nuova procedura cautelare (i.e. fermo amministrativo e/o ipoteca) e/o procedura esecutiva.

I termini delle sospensioni ricorrono dal 21.2.2020 nei confronti delle persone fisiche che, in quella data, avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni individuati come “zone rosse” (con particolare riferimento a quelli elencati nell’allegato 1 al d.p.c.m. 1.03.2020) e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che avevano nei medesimi comuni la sede legale.

Inoltre, dall’applicazione dell’art. 68 del d.l. n. 18/2020, così come riformulato dal Decreto Sostegni, deriva la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l’impugnazione e la riscossione dei crediti sospesi dall’art. 4, comma 1, lettera b), del d.l. 22.03.2021, n. 41, nonché l’impossibilità, per l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, di notificare nuove cartelle di pagamento nel periodo di sospensione.

Ed infatti, il citato articolo prevede la sospensione dei suddetti termini, statuendo che: “*a) le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente*

alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

*b) i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni colpiti da eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, **che scadono entro il 31 dicembre dell'anno e degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.***

*c) l'Agente della riscossione non procede **alla notifica delle cartelle di pagamento** durante il periodo di sospensione.”*



Il Decreto Sostegni ha disposto che nel periodo di sospensione di cui sopra rientrano anche i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione relativi all'annualità 2021.

In particolare, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27.07.2000, n. 212 e ad ogni altra disposizione in tema, sono prorogati di 24 mesi i termini di prescrizione e decadenza

per la notifica delle cartelle affidate all'Agenzia delle Entrate - Riscossione durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto Sostegni (08.3.2020 – 30.4.2021).

Trascorso tale periodo, i termini resteranno ancora sospesi sino al 31.12.2021.

Inoltre, successivamente a tale ultima data, i predetti termini continueranno ad essere sospesi laddove ineriscano:

- (i) alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione;



- (ii) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell'indennità di fine rapporto e alle prestazioni pensionistiche;
- (iii) nonché alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

La medesima norma prevede, altresì, la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella, ai fini del riconoscimento del discarico delle somme iscritte a ruolo.

1.3 Annullamento dei carichi dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e proroga della rottamazione dei ruoli.

L' art. 4, comma 4, del Decreto Sostegni prevede l'annullamento automatico dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agenzia della Entrate - Riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010 da qualunque ente creditore, pubblico e privato ed aventi un importo residuo fino ad euro 5.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione al ruolo e sanzioni. L'annullamento avverrà per singola partita; ciò significa che rileva l'importo delle singole partite portate dalla medesima cartella.

Sono esclusi dallo stralcio i carichi relativi a:

- (i) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
- (ii) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- (iii) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- (iv) imposte sul valore aggiunto rimosse all'importazione.

I soggetti che possono beneficiare della misura sono:

- (i) le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino ad euro 30.000,00;
- (ii) le persone giuridiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile fino ad euro 30.000,00.

Lo stralcio avverrà con meccanismo automatico. Le modalità e le date dell'annullamento oggetto della misura verranno emanate, con decreto, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del Decreto Sostegni.



Inoltre, il Decreto in esame prevede per i soggetti che hanno aderito agli istituti della rottamazione-*ter* e del saldo e stralcio il rinvio delle scadenze per il versamento delle rate. Sono prorogati al 31.7.2021, i pagamenti relativi alle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; allo stesso modo viene prorogato al 30.11.2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. La tolleranza per il ritardo del pagamento è di cinque giorni.

1.4 Definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità.

Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, i titolari di partita IVA possono accedere alla definizione agevolata degli avvisi bonari, derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, relativi agli anni 2017 e 2018 (cfr. art. 5 Decreto Sostegni).

Il beneficio consiste, però, nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive.

Possono accedere alla riduzione coloro che hanno subito un calo del volume d'affari maggiore del 30% (o dei ricavi/compensi in assenza della dichiarazione IVA) nel 2020 rispetto all'anno 2019.

L'intera procedura è gestita dall'Agenzia delle Entrate che individua, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Nessuno sconto, invece, sui controlli formali, effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del d.P.R. n. 600/1973.

Le modalità di pagamento sono le medesime di quelle previste per il pagamento delle somme portate dagli avvisi bonari, per cui dovranno essere effettuati tramite il modello F24 che, di norma, è già allegato alla comunicazione ed è, altresì, ammessa la compensazione con crediti disponibili.

In caso di decadenza, si ritiene che il contribuente possa rientrare nella ordinaria procedura di dilazione degli avvisi bonari. Le somme già pagate, ad esempio a titolo di



ravvedimento, relative ai debiti definibili restano comunque definitivamente acquisite all'Erario. Da ultimo, la norma prevede la proroga di un anno per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative all'anno 2019.

2. Risposta ad interpello AdE n. 179 del 16.3.2021 sull'IVA applicabile agli accordi transattivi.

Con una recentissima risposta ad interpello, la n. 179 del 16.3.2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia il regime IVA applicabile agli accordi transattivi.

Già con la sentenza n. 23668/2018 la Suprema Corte di Cassazione, invertendo il suo precedente orientamento manifestato nella sentenza n. 18764/2014 a favore della non imponibilità ai fini IVA, aveva statuito che l'accordo transattivo con il quale le parti rinunciano ai rispettivi crediti (i.e. accordo transattivo) che l'una vantava nei confronti dell'altra e nell'impegno ad estinguere i relativi giudizi eventualmente pendenti, fosse soggetto all'applicazione dell'IVA, in quanto l'assunzione del reciproco obbligo di non fare implica reciproche attribuzioni patrimoniali e si configura, pertanto, quale prestazione di servizi.

In particolare, gli Ermellini precisavano che la prestazione di servizi consiste nella rinuncia al credito e nell'impegno ad estinguere il relativo giudizio pendente, che configurano obbligazioni rispettivamente di non fare e di fare e che trovano corrispettivo nella rinuncia e nell'impegno corrispondenti assunti dalla controparte.

Con la risposta ad interpello succitata l'Amministrazione finanziaria ha, nel dettaglio, confermato che nell'ambito degli accordi pattuiti mediante una transazione sono assoggettati ad IVA gli importi:

- (i) riconosciuti a tacitazione e stralcio delle domande precedentemente proposte in sede giudiziale in quanto costituenti corrispettivo di un obbligo di non fare;
- (ii) la rinuncia all'applicazione di una penale stante la sua natura di corrispettivo per la prestazione di servizi resa fino a quel momento.

Con tale pronuncia, dunque, anche l'Agenzia ha ulteriormente confermato che costituiscono prestazione di servizi imponibili ai fini IVA anche, in via generica, gli obblighi di non fare o permettere quale ne sia la fonte.

3. La giurisprudenza di legittimità sul regime IVA del distacco di personale.

Una tematica di interesse concerne la rilevanza o meno ai fini IVA delle operazioni di distacco di personale, ritornata in auge a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.3.2020 resa nella causa C-94/2019 che ha completamente stravolto il tema della corretta disciplina IVA del riaddebito del costo del personale distaccato.

Al fine di dirimere i contrasti interpretativi in seno alla prassi ed alla giurisprudenza di legittimità risalente, era intervenuto il legislatore con la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, il quale, recependo l'orientamento interpretativo formatosi nel decennio precedente, aveva chiarito che *“non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”*.

Sul punto sono, poi, intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23021 del 7.11.2011, con cui, al fine di dare certezza agli operatori circa il regime IVA applicabile al distacco di personale, hanno statuito che *“In tema di IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso un'altra, è esente da IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante”*. Laddove, invece, il rimborso sia inferiore o superiore, l'IVA si applica sull'intero importo del rimborso.

Come sopra accennato, dopo circa un decennio di applicazione pacifica di tali principi sulla esclusione ai fini IVA del rimborso del costo del personale distaccato, con la sentenza della CGUE dell'11.3.2020 i giudici comunitari hanno concluso per l'imponibilità IVA dei prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato il solo rimborso del costo, qualora l'una e l'altra prestazione (i.e. prestito/distacco e importo versato) si condizionino reciprocamente (contrariamente a quanto previsto dal regime nazionale, secondo cui l'IVA non sarebbe rilevante ove le parti abbiano previsto il solo rimborso del costo del lavoro).

Va, però, evidenziato che Assonime, con la circolare n. 8 del 19.5.2020, ha mostrato significative perplessità sulla sentenza de qua, criticando in primo luogo la ricostruzione



della Corte di Giustizia del concetto di reciproco “condizionamento”, facendo leva sulla nozione del cd. sinallagma che lega due prestazioni nelle quali l’una si rende dovuta in quanto è dovuta l’altra, ritenendo che *“la rifusione alla parte che presta il personale del solo costo che questa sostiene per continuare a mantenere la sua posizione di datrice di lavoro non può costituire una remunerazione vera e propria, nel senso, cioè, di corrispettivo per il “servizio” di prestito di personale”*. Secondo Assonime, infatti, la causa del contratto sarebbe da rinvenirsi altrove, come ad esempio nelle esigenze organizzative di varia natura dell’impresa, per cui il discrimine tra onerosità della prestazione e semplice riaddebito del costo è da rintracciarsi nella sintesi degli interessi che il contratto mira concretamente a realizzare.

Ulteriore argomento affrontato nella prefata circolare è quello che concerne il problema dell’efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte di Giustizia in materia tributaria, in ragione del fatto che un’eventuale azione dell’Amministrazione finanziaria lederebbe, certamente, il principio del legittimo affidamento del contribuente, sancito dall’art. 10 della l. 27.7.2000, n. 212, che si è attenuto alle prescrizioni normative ovvero della stessa Amministrazione. Secondo Assonime, infatti, l’A.F. *“non potrebbe legittimamente invocare la diretta applicabilità della sentenza della Corte (...) al fine di contestare l’omessa applicazione del tributo (ed il conseguente omesso versamento del medesimo) nei confronti di tutti quei contribuenti che, in attuazione della disciplina interna, abbiano considerato non rilevanti ai fini dell’IVA le prestazioni di distacco di personale a fronte delle quali sia stato rimborsato il mero costo di quest’ultimo”*.

Pertanto, Assonime giunge alla conclusione che il legislatore nazionale dovrebbe operare una riformulazione della norma di cui all’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, tenendo in debita considerazione il principio della tutela del legittimo affidamento, per cui stante quanto sopra le operazioni di distacco del personale (fuori campo IVA) *“effettuate prima di tale momento, e quindi anche per quelle effettuate dopo l’emanazione della sentenza fino alla modifica normativa”* non verrebbero inficiate dalla sentenza della Corte di Giustizia.

Da ultimo, segnaliamo che in una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5615 del 2.3.2021, gli Ermellini hanno statuito, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità più risalente, il principio secondo cui la controprestazione al distacco del personale dipendente è esente da IVA a condizione che consista nel mero



rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Valentina Lupi

Dott. Francesco Santori

Dott. Virginia Fiori

Dott. Elena Santori



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

CONTATTI:

r.rosigno@studiolacommara.it

e.costarella@studiolacommara.it

p.ferraro@studiolacommara.it

v.lupi@studiolacommara.it

f.santori@studiolacommara.it

v.fiori@studiolacommara.it

e.santori@studiolacommara.it